SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 28**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 4 febbraio 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

97A0532

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 693.

Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».

Art. 2.

1. La lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*b)* di un anno per ogni figlio vivente;».

2. Le lettere *d)* ed *e)* del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:

«*d)* di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;».

3. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

«*3.* Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

2. Il termine: «decreto» contenuto nel comma 3 dello stesso articolo 3 di cui al comma 1 è sostituito dal seguente: «provvedimento».

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.».

Art. 5.

1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

«2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.».

2. I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti:

«13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1*. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami.».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1, dopo le parole: «dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «o dalle associazioni professionali».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;».

4. Il comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico

restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.».

5. Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

«6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.».

Art. 10.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.».

Art. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.».

Art. 12.

1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: «formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*bis (Norme di indirizzo per gli enti locali).* - *1.* Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.».

Art. 14.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

«*6-bis.* Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.».

Art. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Si omette la pubblicazione delle note riguardanti le modifiche apportate al D.P.R. n. 487/1994 dal presente decreto, in quanto in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38 è pubblicato il testo aggiornato di detto provvedimento, comprendente le modifiche di cui sopra.

Nota all'art. 1:

— La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

Note all'art. 2:

La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

— Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); «51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria e d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi».

— Si riporta il testo dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

«Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a)-c) (omissis);

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574: «2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo».

97G0033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Attuazione del trasferimento del centro abitato del comune di Cardeto. (Ordinanza n. 2500).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista la legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile;

Visto che la regione Calabria, in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16, e 20 agosto 1977 n. 22, ha dato inizio alla realizzazione del trasferimento dell'abitato del comune di Cardeto mediante la costruzione di un nuovo centro abitato conferendo con deliberazione 30 luglio 1979, n. 730, la concessione dei lavori all'impresa Angelo Farsura S.p.a. per un importo di L. 35.102.266.000;

Visto che con deliberazione del consiglio regionale n. 335 in data 14 gennaio 1994 è stata revocata la convenzione n. 2898 di repertorio del 18 luglio 1980, stipulata con l'impresa Angelo Farsura S.p.a. per l'esecuzione in concessione dei lavori di trasferimento e di consolidamento dell'abitato di Cardeto distrutto in gran parte per le alluvioni del 1992 e 1993;

Che in conformità di quanto contenuto nella convenzione sono stati individuati, nel verbale di consegna, i lavori da prevedere nella terza fase come segue: edilizia abitativa-completamento n. 434 alloggi; infrastrutture-sbancamenti generali, opere idriche, opere fognarie, rete stradale, impianti elettrici, edilizia pubblica, chiese, canonica, cimitero, edilizia scolastica, attrezzature sportive e demolizione immobili;

Visto che con D.A. del 5 febbraio 1996 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei lavori realizzati fino al 1° marzo 1994 dall'impresa Angelo Farsura;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 496 che autorizza il Ministro per la protezione civile ad emanare ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di favorire il superamento della situazione d'emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate perchè in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1992 e del gennaio 1993;

Considerato che nella riunione svoltasi il 3 ottobre 1996 presso il Dipartimento della protezione civile la regione Calabria ed il sindaco di Cardeto hanno, tra l'altro, rappresentato la necessità di procedere al completamento delle opere previa revisione del piano di intervento complessivo, con procedure accelerate e di affidarne la realizzazione ad un Commissario delegato individuato nel prefetto di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione n. 35 del 14 ottobre 1996 adottata dal comune di Cardeto con la quale vengono approvati i primi indirizzi riguardanti l'attuazione della terza fase del progetto di trasferimento degli abitanti di Cardeto a seguito dell'alluvione del 1992 e 1993;

Vista la nota n. 12080 del 22 ottobre 1996 con la quale la regione Calabria comunica l'impossibilità di fornire adeguato supporto tecnico operativo al prefetto di Reggio Calabria per l'espletamento delle attività per il completamento degli interventi;

Considerato che per il completamento del piano di interventi sono ancora disponibili presso la regione Calabria i fondi residui di cui al finanziamento previsto dalle citate leggi regionali;

Vista la nota n. 12664 del 28 novembre 1996 della regione Calabria con la quale la stessa concorda con gli indirizzi per l'attuazione del completamento degli interventi approvati dal comune di Cardeto e conferma la disponibilità di un finanziamento residuo pari a L. 48.000.000.000;

Ravvisata la necessità di dare avvio con la massima celerità al completamento degli interventi;

Ritenuto di individuare il prefetto di Reggio Calabria quale commissario delegato per l'attuazione delle opere da effettuarsi nel comune di Cardeto;

Sentita la regione Calabria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi di completamento di trasferimento dell'abitato di Cardeto è nominato commissario delegato il prefetto di Reggio Calabria che si avvale degli uffici competenti della regione e dello Stato e conferisce incarichi a liberi professionisti per le attività di coordinamento, progettazione, direzione lavori, ingegnere capo, collaudo e consulenze specialistiche avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7.

Per gli incarichi di cui sopra sarà previsto fra le somme a disposizione nel progetto di cui al successivo art. 2 una percentuale non superiore al 10% dell'importo dei lavori.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice commissario.

Art. 2.

1. Il prefetto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal comune di Cardeto provvede a far redigere un nuovo progetto di completamento degli interventi il cui importo dovrà essere contenuto nell'ambito delle residue disponibilità del finanziamento complessivo della regione Calabria pari a L. 48.000.000.000 impegnate con delibera di giunta regionale n. 2106 del 27 aprile 1987.

2. A tale scopo il presidente della regione Calabria trasferisce entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza l'importo residuo sul cap. 3166 della prefettura di Reggio Calabria nell'ambito dello stato di previsione della protezione civile.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione il prefetto di Reggio Calabria si avvale delle deroghe di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

1. L'incarico per la progettazione delle opere deve essere conferito entro 30 giorni dalla data di trasferimento dei fondi alla prefettura di Reggio Calabria e la stessa deve essere elaborata entro i successivi centoventi giorni.

Art. 5.

1. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati.

2. L'approvazione di cui al comma 1 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

3. Eventuali ulteriori approvazioni, pareri, visti e nulla-osta che si dovessero rendere necessari successivamente alla conferenza dei servizi, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario provvede all'appalto dei lavori entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto.

Art. 6.

1. È istituito un comitato tecnico-amministrativo di esperti nel settore per la vigilanza sull'attuazione degli interventi che si esprime anche sulle questioni per le quali il commissario delegato ritiene opportuno di consultare.

2. Alla nomina del comitato provvede il Sottosegretario di Stato con delega per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in L. 250.000.000, si fa fronte con le disponibilità di cui ai fondi trasferiti dalla regione al commissario delegato che provvede alla liquidazione delle relative competenze.

Art. 7.

Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti il prefetto di Reggio Calabria può operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4»;

«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26 e 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216».

Art. 8.

Il prefetto di Reggio Calabria, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi richiesti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0778

ORDINANZA 30 gennaio 1997.

Integrazione dell'ordinanza del 25 gennaio 1997, n. 2499, concernente «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania». (Ordinanza n. 2507).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 gennaio 1997, n. 2499;

Considerato che da una prima ricognizione dei danni effettuata dalle prefetture e dalla regione emerge l'esigenza di porre in essere ogni iniziativa rivolta ad accelerare gli interventi di emergenza ed in particolare quelli di ripristino infrastrutturale e di prima sistemazione idrogeologica nella penisola Sorrentina, nelle more della definizione del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499/1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato nelle more della definizione del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, predispone, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, uno stralcio di primi interventi urgenti ed indifferibili nei comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Piano di Sorrento, Meta, Sorrento, Gragnano, Massa Lubrense, Pimonte, Casola, Lettere, Sant'Agnello, da realizzare con risorse finanziarie degli enti locali che intendono utilizzarle per le finalità della stessa ordinanza.

2. Lo stralcio sopraindicato deve essere sottoposto all'esame del comitato di tecnici di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 e costituisce parte integrante del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza sopracitata.

Art. 2.

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza gli enti locali si avvalgono delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, che sono estese anche a tutti gli interventi di cui al piano previsto dalla citata ordinanza n. 2499/1997. La conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 è estesa a tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, e a quelli di cui al piano previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa ordinanza.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza la conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 è presieduta dal sindaco del comune in cui ricade l'intervento e gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono autorizzati ad utilizzare

immediatamente il 50% dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto al bilancio per l'esercizio finanziario 1997, al netto delle partite vincolate, e sono, altresì, autorizzati, in deroga all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo ad effettuare durante l'esercizio finanziario spese anche superiori al dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti.

Art. 3.

1. Per effettuare la urgente ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile degli adempimenti di cui al decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996» ed in particolare di quelli previsti dall'art. 8, anche al fine di reperire risorse finanziarie da utilizzare prioritariamente per far fronte alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, 8 novembre 1996 e 17 gennaio 1997 il Sottosegretario di Stato per la protezione civile con proprio decreto, provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da un numero non superiore a dieci unità di personale del Dipartimento che è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle determinate ai sensi dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, fino a cinquanta ore mensili e per un periodo massimo di sei mesi.

2. All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 2032 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Considerate le esigenze di servizio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli conseguenti la situazione di grave emergenza della provincia, in attesa della rideterminazione della pianta organica generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Amministrazione è autorizzata a destinare temporaneamente al comando di Napoli, in aggiunta alle unità necessarie alla copertura delle attuali vacanze, complessivamente novantuno unità ripartite nei seguenti profili professionali:

capo reparto: trenta unità;

capo squadra: sessantuno unità.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0723

ORDINANZA 30 gennaio 1997.

Interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 2506).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401;

Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 2421, che prevede la possibilità, una volta intervenuta la concreta individuazione degli interventi, di poter concedere al commissario delegato, ove necessario, ulteriori deroghe;

Vista la nota del commissario delegato n. 9/UCD/96 datata 17 gennaio 1997 con la quale si chiede ulteriori deroghe finalizzate ad accelerare le procedure da seguire per l'approvazione del progetto e l'assegnazione dei lavori, evitando così il prolungamento dell'utilizzo della struttura alternativa (Palafenice) con il conseguenziale protrarsi dei relativi oneri;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta anche al fine di non vanificare le aspettative venutesi a creare sia a livello locale che nazionale ed internazionale circa la ripresa dell'attività teatrale entro il 1999;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il prefetto di Venezia, nominato commissario delegato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1996, n. 2421, approva il progetto esecutivo di ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia previa convocazione di una conferenza di servizi, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati. Il parere si intende acquisito anche se reso a maggioranza. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende irrevocabilmente reso favorevolmente.

2. Il commissario delegato per la realizzazione degli interventi può adottare provvedimenti in deroga oltre alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 6 febbraio 1996, n. 2421, anche agli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0724

ORDINANZA 30 gennaio 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1995, n. 2412, così come modificata dall'ordinanza 4 luglio 1996, n. 2452. (Ordinanza n. 2505).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1996, n. 2452, con la quale si è proceduto a modificare l'ordinanza datata 10 agosto 1995, n. 2412;

Considerato che la regione Piemonte con nota n. 841 del 23 gennaio 1997 ha rappresentato la necessità di apportare ulteriori modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412/1995, così come integrata dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2452/1996;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica volte ad accelerare le attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993 e 1994;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1995, n. 2412, così come modificata dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1996, n. 2452, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Gli interventi di cui al comma 2 che singolarmente non superano l'importo complessivo di L. 500.000.000 e ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale nelle quali la regione Piemonte ha subdelegato con legge regionale la funzione amministrativa, non sono sottoposti a parere ed autorizzazione della Conferenza dei servizi e sono autorizzati e gestiti direttamente dagli enti interessati. Il potere di controllo è fatto salvo nei termini disposti dalle vigenti norme regionali. I provvedimenti amministrativi adottati dagli enti interessati di cui al presente comma devono espressamente dichiarare la rispondenza degli interventi in progetto ai criteri dettati dal PS45 approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995. Ove gli interventi di cui al presente comma facciano parte di un progetto generale formato da stralci esecutivi, ancorché ciascuno inferiore a L. 500.000.000, gli enti sono tenuti a sottoporre i predetti progetti alla Conferenza dei servizi di cui al comma 1».

«4. I progetti di variante o di variante e suppletivi, per i quali sono stati autorizzati dall'amministrazione regionale i maggiori oneri rispetto al progetto principale, non sono sottoposti ad ulteriori approvazioni e/o autorizzazioni purché nell'atto amministrativo di adozione gli enti dichiarino che sono fatte salve le tipologie e le valenze ambientali sulle quali si era espressa con autorizzazione la Conferenza dei servizi. Tale atto, comprensivo degli elaborati del progetto di variante, deve essere trasmesso ai settori regionali competenti per la verifica in ordine alla salvaguardia delle valenze ambientali dichiarate. A tali fini, l'atto diviene efficace dal momento della trasmissione. Eventuali eccezioni di merito potranno essere sollevate dagli assessorati regionali competenti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti».

«5. Alla Conferenza dei servizi sono comunque sottoposti, per l'approvazione ed autorizzazione, tutti gli interventi destinati alla mera costruzione di nuovi ponti».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0725

ORDINANZA 30 gennaio 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 concernente interventi urgenti a seguito della tromba d'aria abbattutasi il 20 agosto 1988 su taluni comuni e province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2504).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 1585/FPC datata 24 ottobre 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255, in data 29 ottobre 1988, con la quale all'art. 3 viene assegnata la somma di lire 4 miliardi e 500 milioni a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi che hanno subito gravi danni agli impianti, alle attrezzature e alle scorte a seguito della tromba d'aria abbattutasi il 20 agosto 1988 su taluni comuni delle province di Pordenone ed Udine;

Vista la nota n. DPRC/7871/FSC datata 21 novembre 1996 della regione Friuli-Venezia Giulia con la quale si chiede che la somma di L. 3.937.550.100, di cui al sopracitato finanziamento, non utilizzata venga revocata e riassegnata alla regione medesima per la realizzazione di interventi urgenti al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocato il finanziamento di L. 3.937.550.100 di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC datata 24 ottobre 1988.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Friuli-Venezia Giulia al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0726

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Von Lutterotti Ludovica, nata a Silandro (Bolzano) il 29 giugno 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico «diplom-psychologin Univ» - rilasciatole il 25 febbraio 1992 dalla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera (RFG) - ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Von Lutterotti Ludovica, nata a Silandro (Bolzano) il 29 giugno 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico di «diplom-psichologin Univ» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 23 gennaio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A0728

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1997.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, concernente le modalità di cessione delle suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Decreta:

Il contigente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta e stabilito in complessive L. 45.325.000 pari a n. 45.325 pezzi di cui:

L. 37.890.000 pari a n. 37.890 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 7.435.000 pari a n. 7.435 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sara trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0727

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina nei giorni 27 e 28 dicembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Taormina è accertato nei giorni 27 e 28 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0760

DECRETO 21 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve

effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3708/96 del 21 dicembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 20 dicembre 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 10) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Brescia in data 20 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0761

DECRETO 22 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del registro di Bergamo, Como, Merate, Salò, Vigevano e Voghera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici del registro di Bergamo, Como, Merate, Salò, Vigevano e Voghera in data 16 dicembre 1996 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del registro di Bergamo, Como, Merate, Salò, Vigevano e Voghera è accertato in data 16 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0762

DECRETO 22 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro ammende e demanio e dell'ufficio del registro atti civili di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro ammende e demanio di Messina nei giorni 10 e 11 gennaio 1997 e dell'ufficio del registro atti civili di Messina in data 11 gennaio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro ammende e demanio di Messina nei giorni 10 e 11 gennaio 1997;

ufficio del registro atti civili di Messina in data 11 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0763

DECRETO 23 gennaio 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.513,102
Marco tedesco	»	1.001,114
Franco francese	»	295,797
Fiorino olandese	»	892,530
Franco belga	Lit.	48,580
Lira sterlina	»	2.517,656
Lira irlandese	»	2.521,158
Corona danese	»	260,667
Dracma greca	»	6,347
ECU	»	1.922,746
Dollaro canadese	»	1.130,534
Yen giapponese	»	13,487
Franco svizzero	»	1.187,161
Scellino austriaco	»	142,263
Corona norvegese	»	238,078
Corona svedese	»	228,237
Marco finlandese	»	332,427
Escudo portoghese	»	9,902
Peseta spagnola	»	11,893
Dollaro australiano	»	1.206,015

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,318
Albania:		
Lek	»	14,635
Algeria:		
Dinaro algerino	»	27,268
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	845,554
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	403,568
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.513,784
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	845,554
Azerbaigian:		
Manat	»	0,357
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.513,542
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.014,700
Bangladesh:		
Taka	»	35,520
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	752,519

Paese / Valuta		
Belize:		
Dollaro Belize	Lit.	756,771
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	11.513,542
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,358
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,066
Birmania:		
Kyat	»	256,474
Bolivia:		
Boliviano	»	292,189
Botswana:		
Pula	»	418,307
Brasile:		
Real	»	1.462,289
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.079,409
Bulgaria:		
Lev	»	5,369
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,921
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,658
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,242
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	560,571
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.817,652
Cile:		
Peso cileno	»	3,300
Cina:		
Renmimbi	»	182,361
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.286.229
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,516
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,937
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,953
Corea del Nord:		
Won Nord	»	703,973
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,826
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	6,976
Croazia:		
Kuna Croazia	»	281,089
Cuba:		
Peso cubano	»	653.942
Dominicana:		
Peso dominicano	Lit.	109,804
Ecuador:		
Sucre	»	0,445
Egitto:		
Lira egiziana	»	446,135
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	172,956
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	412,173
Estonia:		
Corona Estonia	»	125,235
Etiopia:		
Birr	»	245,179
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.515,464
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.096,404
Filippine:		
Peso filippino	»	57,599
Gambia:		
Dalasi	»	150,830
Ghana:		
Cedi	»	0,876
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	44,411
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.515,464
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,344
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.134,755
Guatemala:		
Quetzal	»	251,074
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,068
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,509
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,809
Haiti:		
Gourde	»	99,266
Honduras:		
Lempira	»	119,552
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	195,747
India:		
Rupia indiana	»	42,358
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,647
Iran:		
Rial iraniano	»	0,504

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . Lit. 4.868,259
Islanda:
Corona Islanda . . . . » 22,848
Israele:
Shekel . . . . » 454,803
Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . . . » 303,176
Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . » 21,220
Kenya:
Scellino keniota . . . . » 27,215
Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 5.062,334
Laos:
New Kip . . . . » 1,645
Lesotho:
Maluti . . . . » 325,391
Lettonia Latvia:
Nuovo Lat . . . . » 2.751,894
Libano:
Lira libanese . . . . » 0,975
Liberia:
Liberian dollaro . . . . » 1.513,542
Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.257,502
Lituania:
Lita Lituania . . . . » 378,385
Macao:
Pataca . . . . » 189,493
Macedonia:
Dinaro . . . . » 37,565
Madagascar:
Franco Rep. malgascia . . . . » 0,383
Malawi:
Kwacha . . . . » 98,960
Malaysia:
Ringgit . . . . » 599,659
Maldive:
Rufiya . . . . » 128,593
Malta:
Lira maltese . . . . » 4.218,659
Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 174,459
Mauritania:
Ouguiya . . . . » 10,843
Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 75,186
Messico:
Peso messicano . . . . » 191,177
Moldavia:
Leu Moldavia . . . . » 325,798
Mongolia:
Tugrik . . . . » 3,243
Mozambico:
Metical . . . . Lit. 0,135
Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 26,658
Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 172,116
Nigeria:
Naira . . . . » 68,797
Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 1.075,471
Oman:
Rial Oman . . . . » 3.931,687
Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 37,631
Panama:
Balboa . . . . » 1.513,542
Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 1.130,060
Paraguay:
Guarani . . . . » 0,720
Perù:
New Sol . . . . » 586,291
Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,207
Polonia:
Zloty . . . . » 537,057
Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 415,922
Repubblica Ceca:
Corona ceca . . . . » 56,297
Repubblica Slovacca:
Corona slovacca . . . . » 48,860
Romania:
Leu . . . . » 0,434
Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . » 0,276
Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 4,682
Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 419,828
Sant'Elena:
Lira S. Elena . . . . » 2.515,464
São Tomè:
Dobra . . . . » 0,634
Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 301,640
Sierra Leone:
Leone . . . . » 1,962
Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.079,409
Siria:
Lira siriana . . . . » 36,079
Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 11,042
Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,577

Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	Lit.	26,442
Sud Africa:		
Rand	»	325,391
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	10,366
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,691
Swaziland:		
Lilangeni	»	325,391
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	55,538
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,517
Thailandia:		
Baht	»	59,414
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.253,844
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	249,505
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.553,848
Turchia:		
Lira turca	»	0,015
Ucraina:		
Hryvnia	»	816,800
Uganda:		
New scellino	»	1,404
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,534
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	177,236
Vanuatu:		
Vatu	»	13,635
Venezuela:		
Bolivar	»	3,214
Vietnam:		
Dong	»	0,137
Western Samoa:		
Taia	»	625,361
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,642
Zaire:		
New Zaire	»	0,052
Zambia:		
Kwacha	»	1,187
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	141,711

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: VISCO

97A0733

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 novembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996 relativo alla tabella XV dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 17 maggio 1996;

Decreta:

La tabella XV dell'ordinamento didattico universitario citata nelle premesse relativa al corso di laurea in scienze dell'educazione è modificata come segue:

fra gli insegnamenti del secondo biennio - indirizzo «esperti nei processi di formazione» gli insegnamenti di: Psicologia delle comunicazioni sociali M11B, Psicologia del lavoro M11C, Psicologia della formazione M11B, debbono essere cancellati dall'area pedagogica ed inseriti nell'area psicologica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996
Registro n. 12 Università e ricerca, foglio n. 220

97A0759

DECRETO 21 gennaio 1997.

Interventi finanziari a favore di settori specifici di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 29 marzo 1995, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»;

Visto in particolare, l'art. 3 che prevede il trasferimento al cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del Fondo speciale per la ricerca applicata per promuovere iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui formazione è prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il regolamento adottato in data 8 maggio 1996 n. 370 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1996, registro n. 1 MURST, foglio n. 153, concernente i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, previste dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 26 del 1995;

Considerata la necessità di stabilire — con riferimento alla disponibilità finanziaria di L. 59.987.000.000 per l'anno 1996 del predetto cap. 7520 concernente: «Attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica» e, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del predetto regolamento — i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca ed i relativi enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti nei settori di riferimento, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca, nonché le percentuali di intervento finanziario per ciascun settore;

Considerato che i predetti programmi, volti ad accrescere le conoscenze tecnologiche delle imprese in vista del loro sviluppo produttivo nel breve e medio periodo — nel quadro delle finalità di rilancio delle attività economiche attraverso nuovi e più incisivi interventi per la ricerca applicata — devono prevedere la partecipazione congiunta e bilanciata di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati per la messa a punto di apparati, prodotti, materiali o processi in settori avanzati per i quali:

a) vi siano concrete possibilità di mercato;

b) la ricerca italiana sia a livelli competitivi;

c) le industrie non possiedano ancora il necessario *Know-how* per le relative realizzazioni produttive;

Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della scienza e tecnologia nella seduta del 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Le iniziative in comune fra imprese, università e centri pubblici e privati, previste dall'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, con riferimento all'importo di lire 54 miliardi su L. 59.987.000.000 previsti per l'anno finanziario 1996 riguardano i seguenti specifici settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, per ciascuno dei quali sono individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti e le relative quote percentuali di intervento finanziario:

settore «Strumentazione scientifica» (14,8% pari a lire 8 miliardi) all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

settore «Multimediale» (14,8% pari a lire 8 miliardi) al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

settore «Ambiente» (40,6% pari a lire 22 miliardi) di cui:

9,2% pari a lire 5 miliardi all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

16,6% pari a lire 9 miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

14,8% pari a lire 8 miliardi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

settore «Chimica» (16,6% pari a lire 9 miliardi) al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

settore «Calcolo» (12,9% pari a lire 7 miliardi) all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

Art. 2.

Le proposte, corredate dallo studio di fattibilità del programma e dallo schema della convenzione di cui al comma 1, art. 3, del decreto ministeriale 8 maggio 1996, n. 370, devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* FOGNON

97A0729

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 gennaio 1997.

Documento tecnico per i vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 10 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto l'art. 14, comma 12, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Visto il proprio decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993;

Considerata l'opportunità di una rideterminazione delle caratteristiche del documento tecnico, unitamente alle procedure da seguire in proposito che i vettori esteri debbono produrre per circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, o adibiti a trasporti eccezionali, immatricolati all'estero;

Decreta:

I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli, o complessi di veicoli, eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, immatricolati all'estero, devono presentare istanza in bollo ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, allegando la scheda tecnica informativa dell'autoveicolo, ovvero di ciascuno dei veicoli costituenti l'eventuale complesso, resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda costruttrice del veicolo nel Paese di immatricolazione, di cui all'allegato I alla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 febbraio 1970, recepito con decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105.

In alternativa al documento di cui sopra possono presentare una scheda tecnica contenente almeno le notazioni di cui all'allegato al presente decreto, debitamente autenticata per la firma e per i poteri di rappresentanza nei modi di legge, dipendentemente dal caso ricorrente, e cioè se trattasi di Paese comunitario o di Paese terzo, tradotta in lingua italiana ed asseverata come prescritto. In questo tipo di scheda tecnica può risultare mancante quella o quelle informazioni che siano già riportate sulla carta di circolazione rilasciata dal Paese estero in cui risulta immatricolato il veicolo di cui trattasi, e di cui detta scheda tecnica non può costituire peraltro sostituzione alcuna.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per parte sua, dopo aver verificato la documentazione presentata, apporrà sulla scheda tecnica informativa il timbro:

COSTITUISCE IL DOCUMENTO TECNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 12, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL TRANSITO SULLE STRADE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SINO AL ....

convalidato con timbro e firma del funzionario che ha provveduto al controllo e munito di timbro tondo dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile medesimo. Detto timbro tondo deve venir apposto altresì su tutti i fogli costituenti la scheda tecnica informativa.

La validità del documento in argomento non può, in ogni caso, essere superiore a medi dodici e comunque superare quella del documento di circolazione rilasciato dal Paese di immatricolazione del veicolo.

L'istanza presentata dal vettore verrà registrata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile con l'applicazione della tariffa 2 della «parte seconda: veicoli» della tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni ed integrazioni, completata degli importi relativi alla corresponsione del bollo (tariffa 2.3 - circolare ministeriale n. 3598/4386(8) del 23 novembre 1993), ed il numero di registrazione verrà riportato a fianco del timbro sopra riportato, che ne attesta la validità come documento tecnico.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrato in vigore a partire dal 1° luglio 1997.

Fino a tale data resta valido quanto in vigore al 31 dicembre 1992.

Il decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO TECNICO

SCHEDA TECNICA

PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 12, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

VEICOLO

N° TELAIO
TARGA

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca - *ragione sociale del costruttore*
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale
- 0.3. Genere
- 0.4. Categoria del veicolo
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore
- 0.6. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore in Italia

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO *(eventualmente corredate da fotografie 3/4 ant. e 3/4 post.)*
- 1.1. Numero degli assi e delle ruote
- 1.2. Ruote motrici - numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse

2. DIMENSIONI E MASSE *(espresse rispettivamente in mm ed in kg)*
- 2.1. Interasse, o interassi, nelle condizioni di pieno carico
  - 2.1.1. Per i semirimorchi distanza tra l'asse geometrico del perno di traino ed il primo asse posteriore - *interasse virtuale*
- 2.2. Per i trattori di semirimorchi stradali
  - 2.2.1. Avanzamento ralla di traino - *massimo e minimo*
  - 2.2.2. Altezza massima della ralla dal piano stradale
- 2.3. Carreggiata di ciascun asse
- 2.4. Dimensioni fuori tutto del veicolo :
  - 2.4.1. Lunghezza massima
  - 2.4.2. Larghezza massima
  - 2.4.3. Altezza massima a vuoto
  - 2.4.4. Sbalzo massimo anteriore
  - 2.4.5. Sbalzo massimo posteriore
  - 2.4.6. Altezza minima dal suolo nelle condizioni di massa massima tecnicamente ammessa
  - 2.4.7. Distanza fra gli assi
- 2.5. Massa totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore
  - 2.5.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi - ripartizione tra gli assi e sul perno di agganciamento nel caso di un semirimorchio
- 2.6. Massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, su ciascun asse - ripartizione tra gli assi e sul perno di agganciamento nel caso di un semirimorchio
- 2.7. Massa totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarata dal costruttore, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come trattore - ovvero massa totale rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile

2.8. Carico verticale massimo ammesso sul punto di agganciamento (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti)

3. ORGANI DI SOSPENSIONE *(Schema descrittivo complessivo degli organi di sospensione)*

3.1. Pneumatici di normale dotazione - dimensioni e caratteristiche

3.2. Tipo di costituzione delle sospensioni di ciascun asse o ruota

4. DISPOSITIVO DI STERZO *(Schema descrittivo)*

4.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servomeccanismi (sistema e schema di funzionamento)

4.2. Angolo massimo di sterzatura delle ruote :

4.2.1. Volta a destra (gradi)

4.2.2. Volta a sinistra (gradi)

4.3. Diametro minimo di volta

4.3.1. A destra

4.3.2. A sinistra

97A0730

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 1996.

Disciplina dell'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato «rapido» nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e in particolare il comma 16 dell'art. 11 che prevede il divieto, nelle acque dei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso dell'attrezzo da pesca denominato «rapido», ancorché rientrante nel sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11;

Considerato che i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro, costituito dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 30 aprile 1996, hanno confermato che la pesca con il «rapido» e un'attività da disincentivare al fine della conservazione dei fondali detritici e della tutela delle zone ricche di epifauna;

Considerata l'opportunità di predisporre un regime transitorio che possa dare graduale attuazione all'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 onde attenuare l'impatto socio-economico connesso alla disincentivazione della pesca con il «rapido», così come altresì evidenziato dal suddetto gruppo di lavoro;

Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 5 novembre 1996, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori di unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta e già abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con l'attrezzo denominato «rapido» possono presentare domanda, secondo le modalità indicate nei comma seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione per l'uso del «rapido».

2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato *A* e corredata dei prescritti documenti, è presentata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 ricada in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

5. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di cui al precedente comma 2 e l'istruttoria è condotta valutando la documentazione prodotta dagli armatori nonché gli atti già in possesso dell'amministrazione dai quali risulti comprovato l'esercizio effettivo della pesca con il rapido nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo consente l'esercizio della pesca con il rapido esclusivamente nelle acque del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca e cessa di avere validità nei casi seguenti:

a) sostituzione dell'unità da pesca con altra unità;

b) trasferimento di iscrizione dell'unità nei registri delle navi minori e dei galleggianti di altro compartimento marittimo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 7

97A0779

DECRETO 20 dicembre 1996.

Applicazione territoriale del regime dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 1442/88 del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;

Visto il regolamento CEE n. 1595/96 del 30 luglio 1996, che proroga il regolamento predetto alle campagne 1996/97 e 1997/98;

Considerato che le regioni Campania e Lombardia hanno richiesto di avvalersi del regime comunitario di abbandono definitivo di superfici vitate;

Considerate le quote di superficie spettanti a ciascuna regione interessata ad applicare il regime di premi di cui al regolamento CEE n. 1442/88;

Considerato che con i decreti ministeriali n. 32209 del 12 ottobre 1988 e n. 36068 del 2 agosto 1993 sono stati stabiliti taluni termini temporali per lo svolgimento dell'iter procedurale di concessione dei premi di abbandono di superifici viticole;

Decreta:

Art. 1.

Il regime di premi di abbandono definitivo di superfici vitate, di cui al regolamento CEE n. 1442/88 come modificato dal regolamento CEE n. 1595/96, per le campagne 1996/97 e 1997/98, viene applicato nel territorio delle regioni Campania e Lombardia per una superficie massima come di seguito riportato:

regione Campania . . . . Ha 284
regione Lombardia . . . . Ha 176

Art. 2.

Con successivo provvedimento verranno emanate le disposizioni tecniche relative all'applicazione del regime di premi in questione.

Art. 3.

I decreti ministeriali n. 32209 del 12 ottobre 1988 e n. 36068 del 2 agosto 1993, con i quali sono stati individuati taluni termini temporali per lo svolgimento dell'iter procedurale di concessione dei premi di abbandono di superfici viticole, sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 9

97A0731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 15, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 26 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Viterbo;

Vista la deliberazione del 29 marzo 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

È approvata la deliberazione datata 29 marzo 1996 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Viterbo con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e successivamente ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15,

della legge 26 novembre 1996, n. 608, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VITERBO.

Colture:

	gg. per ettaro
Grano e cereali minori	3
Mais da granella	6
Mais da insilato	8
Barbabietola	9
Leguminose da granella (fave, etc)	4
Medicaio	6
Erbai (seme)	1
Erbai (fieno)	4
Pomodori da industria	50
Pomodori da mensa	80
Zucchine	80
Peperoni	80
Cocomeri (campo libero)	40
Meloni	40
Carciofo	50
Asparagi	70
Finocchio	40
Patate	25
Tabacco (leggero)	95
Tabacco (pesante)	135
Orticole a pieno campo	50
Orto industriale con semensai	160
Vigneto specializzato da vino	40
Vigneto tradizionale da vino	55
Oliveto	40
Frutteto specializzato	45
Noccioleto (specializzato)	20
Noccioleto (tradizionale)	28
Castagneto da frutto	16
Fragole	100
Actinidia	40
Semi oleosi (salsa, girasole)	3
Colture ortofrutticole protette (rispetto a quelle a pieno campo)	più 20
Seminativo con vite ed olio (compreso il seminativo)	40

Bestiame:

	gg. per ettaro
Ovini (per capo)	1
Bovini da carne (per capo)	2
Bovini da latte (per capo)	6
Suini (per capo)	0,50
Cavalli (allo stato brado - per capo)	2
Cavalli (da allevamento - per capo)	5
Avicoli (per 200 capi)	1
Cunicoli (per 200 capi)	1
Allevamenti minori (per 100 capi)	0,50
Apicoltura (per arnia)	1

Vivai:

Vivai a pieno campo	200
Vivai in serra (fiori e piante ornamentali)	230

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

97A0764

DECRETO 23 gennaio 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 70, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 15, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 1972 con il quale è stata approvata la deliberazione del 22 marzo 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Avellino;

Vista la deliberazione del 9 novembre 1995 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvàti con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

È approvata la deliberazione datata 9 novembre 1995 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Avellino con la quale sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e successivamente ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI AVELLINO.

Colture:

	(Parz. mecc.) gg. per ettaro	(Integ. mecc.) gg. per ettaro
Seminativo arborato	53	—
Barbabietola asciutta	22	—
Barbabietola irrigua	32	—
Castagneto da frutto	40	—
Cereali minori	20	8
Erbai	15	—
Frutteto specializzato	70	—
Grano	18	8
Granone asciutto	20	—
Granone irriguo	30	—
Leguminose asciutte	19	—
Maggese nudo	6	—
Nocelleto	70	—
Oliveto	70	—
Colture ortive	150	—
Patata asciutta	50	—
Patata irrigua	60	—
Pomodori con sostegno	200	—
Tabacco	150	—
Vigneto specializzato	110	—
Colture fiori	200	—
Vivai	200	—

Bestiame:

	(allev. non mecc.) gg. per capo	(allev. mecc.) gg. per capo
Equini	15	—
Bovini da reddito	18	10
Bovini da allevamento	15	7
Ovini - caprini (1° capo)	7	—
Ovini - caprini (capi successivi)	2	—
Suini	8	3
Cunicoli	—	0,01
Avicoli	—	0,01
Allevamento cani	—	8

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

97A0765

DECRETO 23 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pontina III» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportano peraltro le nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Pontina III» a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita per rogito notaio Varcasia in data 10 marzo 1964, rep. n. 2449, reg. soc. n. 57/1964, BUSC 82/85305, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 23 gennaio 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A0732

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Modificazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS nella regione Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Viste le proprie delibere in data 26 giugno 1996 e 12 luglio 1996, con le quali sono stati ammessi a finanziamento nove interventi per la lotta all'AIDS della regione Toscana, al netto delle somme anticipate dal Ministero della sanità, per un importo complessivo pari a L. 80.687.079.071;

Considerato che la somma anzidetta, per un mero errore materiale intercorso nella stesura delle predette deliberazioni, risulta superiore di lire 86.476 alla disponibilità mutuabile della regione Toscana, pari complessivamente a L. 88.689.492.595, comprensiva di L. 8.002.500.000 autorizzate direttamente dal Ministero del tesoro sulla base della previgente normativa;

Ritenuto di dover procedere la rettifica della deliberazione CIPE del 12 luglio 1996, recuperando la somma di L. 86.476 dal mutuo relativo all'azienda ospedaliera Meyer di Firenze, come segnalato dalla regione Toscana con nota n. 11/42401/2.4.2 del 4 novembre 1996;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa, il mutuo a carico dello Stato relativo all'intervento di ristrutturazione del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Meyer di Firenze — intervento ammesso a finanziamento con delibera del 12 luglio 1996 — passa da L. 5.824.725.550a L. 5.824.639.074.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 14

97A0734

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di un progetto della regione Basilicata compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la richiesta di finanziamento in data 28 giugno 1996 presentata dalla regione Basilicata ai sensi ed entro i termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del reparto AIDS presso l'ospedale di Matera;

Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 24 luglio 1996 e 19 novembre 1996, rispettivamente con le note n. 100/SCPS/5.10748 e n. 100/SCPS/5.17103;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 - programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Basilicata, relativo alla realizzazione del reparto AIDS presso l'ospedale di Matera, per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 2.686.223.825, al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità con i decreti dirigenziali 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 citati in premessa a fronte di un costo complessivo di L. 3.650.867.947.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 19

97A0735

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, che, all'art. 2 comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le tariffe relativamente all'anno 1997;

Vista la delibera in data 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti — rispettivamente — la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia — rispettivamente — il 21

ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996, stabilendo al 1° settembre di detto anno la decorrenza dei relativi aumenti e prevedendo la facoltà di procedere all'esazione, per tali eventuali incrementi, a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la nota n. US/942 del 16 ottobre 1996, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto agli adempimenti di propria competenza quanto agli adempimenti di competenza regionale, rilevando come la complessiva situazione di ritardo nella emanazione — da parte delle regioni — dei provvedimenti di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di definizione delle forme giuridiche di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione delle strutture di gestione non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli articoli 13 e 14 della legge di cui sopra alla data del 1° gennaio 1997 e proponendo quindi di prorogare la validità della disciplina transitoria rimessa al CIPE;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1997;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 novembre 1996;

Tenuto conto che, con nota n. 490196 del 26 novembre 1996, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel condividere la bozza di delibera predisposta dal citato Nucleo, ha dichiarato di farla propria;

Tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza locale ed in particolare delle disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Ritenuto che, nelle more della piena attuazione della legge n. 36/1994 ed in considerazione delle determinazioni in materia tariffaria già assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti tariffari ulteriori connessi alle attività di investimento e che non debbano essere concesse, per il 1997, deroghe oltre quelle previste da legge ed al punto 2.3 della presente delibera;

Considerato che nella citata delibera del 26 giugno 1996 questo Comitato si era riservato di prevedere misure nei confronti delle regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi della legge n. 36/1994 sopra ricordati;

Preso atto che il Ministro dei lavori pubblici, nel corso della seduta tenuta dalla conferenza Stato-regioni il 7 novembre 1996, ha comunicato di aver attivato la procedura per l'adozione dei poteri sostitutivi, prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994;

Udita la relazione svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Acquisita in seduta l'intesa del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1. *Determinazione delle tariffe.*

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995.

2. *Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.*

2.1. Per l'anno 1997 gli incrementi tariffari non debbono superare la misura dell'1,4%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività.

2.2. I limiti di cui al punto precedente non valgono per gli enti locali dissestati o in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento tariffario così calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura obbligatoria dei costi di gestione del servizio.

Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare del 20 dicembre 1994 n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni.

2.3. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti che gestiscano anche il servizio di fognatura per le utenze civili e siano abilitati a determinare le tariffe relative, purché i limiti di cui al punto medesimo valgano per la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi acquedottistico e di fognatura (utenze civili): a tali fini i pesi attribuiti ai due citati servizi sono pari, rispettivamente, all'82,4% (acquedotti) ed al 17,6% (fognatura).

2.4. Gli incrementi tariffari di cui al punto 1.1 sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui all'allegato 1 della delibera del 26 giugno 1996 meglio specificata in premessa, ovvero sulle tariffe rideterminate ai sensi del periodo successivo. Qualora gli adeguamenti tariffari connessi alla revisione relativa all'anno 1996 non siano stati effettuati entro i termini previsti, gli stessi, purché deliberati con distinto provvedimento nei termini fissati per le determinazioni tariffarie 1997, avranno decorrenza dal 1° gennaio del 1997 stesso.

3. *Remunerazione del capitale investito.*

La remunerazione del «capitale proprio» investito di cui al punto 1.4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995 è calcolata secondo le prevalenti condizioni di mercato della regione in cui sono localizzati gli investimenti e comunque in misura non superiore al 7% lordo.

4. *Procedure.*

Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995.

Invita

il Ministro dei lavori pubblici ad aggiornare, non appena possibile, questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali previsti dalla legge n. 36/1994.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18

97A0736

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di tariffa del servizio di fognatura per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, come successivamente modificata ed integrata;

Visti l'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e l'art. 7 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici ° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, che, all'art. 2 comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le tariffe relativamente all'anno 1997;

Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti — rispettivamente — la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia — rispettivamente — il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996, stabilendo al 1° settembre di detto anno la decorrenza dei relativi aumenti e prevedendo la facoltà di procedere all'esazione, per tali eventuali incrementi, a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la nota n. US/942 del 16 ottobre 1996, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto agli adempimenti di propria competenza quanto agli adempimenti regionali, rilevando come la complessiva situazione di ritardo nell'emanazione — da parte delle regioni — dei provvedimenti di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di definizione delle forme giuridiche di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione delle strutture di gestione non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli artt. 13 e 14 della legge di cui sopra alla data del 1° gennaio 1997 e proponendo quindi di prorogare, per detto anno, la validità della disciplina transitoria rimessa al CIPE;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1997;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 novembre 1996;

Tenuto conto che, con nota n. GAB/96/19262/98 del 26 novembre 1996, il Ministro dell'ambiente ha dichiarato di condividere le indicazioni del NARS e di far proprio lo schema di delibera elaborato in quella sede;

Tenuto conto che, con nota n. 26900/GAB del 26 novembre 1996, il Ministro delle finanze ha formulato analoga comunicazione;

Ritenuto che, nelle more della piena attuazione della legge n. 36/1994 ed in considerazione delle determinazioni in materia tariffaria già assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti tariffari ulteriori connessi alle attività di investimento;

Considerato che nella citata delibera del 26 giugno 1996 questo Comitato si era riservato di prevedere misure nei confronti delle regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi della legge n. 36/1994 sopra ricordati;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato di aver attivato la procedura per l'adozione dei poteri sostitutivi, prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994 e che questo Comitato, nell'emanare direttive per la determinazione delle tariffe acquedottistiche 1997, ha invitato il suddetto Ministro a fornire, non appena possibile, notizie aggiornate sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali di cui alla legge stessa;

Udita la relazione dei Sottosegretari all'ambiente ed alle finanze;

Delibera:

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 — fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore — gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:

1. Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino ad un massimo dell'1,4%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività.

L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80 per cento o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.

2. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-*bis*, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula.

3. Gli incrementi tariffari di cui ai punti precedenti sono appicati sulle tariffe vigenti purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui al citato allegato 2 della delibera del 26 giugno 1996, ovvero sulle tariffe rideterminate ai sensi del periodo successivo.

Qualora gli adeguamenti tariffari connessi alla revisione relativa all'anno 1996 non siano stati effettuati entro i termini previsti, gli stessi, purché deliberati nei termini fissati per le determinazioni tariffarie 1997, avranno decorrenza dal 1° gennaio del 1997 stesso.

4. Per le utenze civili possono derogare ai limiti di cui al punto 1 della presente delibera gli enti che gestiscano anche il servizio di acquedotto e siano abilitati a determinare le tariffe relative, purché i limiti stessi valgano per la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi acquedottistico e di fognatura: a tali fini i pesi attribuiti ai due citati servizi sono pari, rispettivamente, all'82,4% (acquedotti) ed al 17,6% (fognatura).

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 17

97A0737

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti della regione Lazio compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34 concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990 n. 135 per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Lazio ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dell'ospedale «S. Maria Goretti» di Latina;

ristrutturazione del reparto malattie infettive presso l'ospedale di Viterbo;

Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 3 ottobre 1996 con le note n. 100/SCPS/5.14665 e n. 100/SCPS/5.14655;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla regione Lazio, per l'importo del mutuo a carico dello Stato a fianco di ciascuno indicato:

Az. USL Latina	Ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dell'ospedale «S. Maria Goretti» di Latina	9.368.005.978
Az. USL Viterbo	Ristrutturazione del reparto malattie infettive presso l'ospedale di Viterbo	9.129.486.072

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 20

97A0738

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Finanziamento degli interventi di disinquinamento del bacino del Sarno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117 in base al quale il Centro di formazione studi - Formez, risponde al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il successivo decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito nella legge 11 luglio 1996 n. 365 con la quale è stato invece previsto che il predetto Formez risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la legge 23 giugno 1995, n. 341, ed in particolare l'art. 16, il quale prevede la nomina di un commissario *ad acta* presso il Ministero dell'università e della ricerca, i cui compensi sono posti a carico del predetto Fondo ex art. 19;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 14 aprile 1995 riguardante l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Sarno che, all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, prevede l'utilizzo della somma di lire 100 miliardi derivante dalle revoche già disposte dal CIPE relative ad interventi a suo tempo finanziati ai sensi della legge n. 64/1986;

Vista la propria delibera del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1996, con la quale è stato approvato l'accordo di programma concernente l'area di Gioia Tauro ed è stato altresì previsto che la relativa copertura finanziaria sia fra l'altro assicurata, per un importo di lire 100 miliardi, attraverso le residue risorse *ex lege* n. 64/1986, successivamente confluite nel citato Fondo ex art. 19;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, con la quale è stata ripartita, a favore delle varie amministrazioni competenti, una prima quota delle disponibilità 1996 del fondo ex art. 19 sopra indicato;

Vista la successiva delibera del 9 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1996, con la quale e stata disposta una ulteriore assegnazione a favore di alcune amministrazioni interessate al riparto, che hanno rappresentato l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle pregresse iniziative del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché il pagamento delle spese correnti relative all'anno 1996;

Viste le successive richieste concernenti le esigenze finanziarie relative anche all'anno 1997, presentate dai Ministeri del bilancio, del tesoro, del lavoro, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, dell'Università e della ricerca, dell'industria, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica e della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto di dover accogliere le predette richieste di finanziamento, procedendo sia all'assegnazione delle residue disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sia ad una prima anticipazione 1997 di 3.533,839 miliardi di lire — pari a circa il 37% dello stanziamento del predetto Fondo previsto dal disegno di legge di bilancio per il prossimo esercizio finanziario — al fine di assicurare, anche nei primi mesi dell'anno, continuità nel finanziamento delle pregresse iniziative *ex lege* n. 64/1996.

Ritenuto in particolare di corrispondere alle esigenze di finanziamento per gli interventi di disinquinamento del bacino del Sarno, prevedendo una prima anticipazione 1997 di lire 33 miliardi a favore della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della protezione civile, nonché di autorizzare l'utilizzazione da parte del Formez delle risorse ad esso attribuite con delibera CIPE del 21 dicembre 1995, anche per le spese di funzionamento relative all'anno 1996;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 citato in premessa, sono disposte le ulteriori assegnazioni per complessive lire 2.224,233 miliardi di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. E' altresì disposta una prima anticipazione 1997 per complessive lire 3.533,839 miliardi, secondo l'articolazione di cui al predetto allegato.

3. Le disponibilità finanziarie, già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1995, per le spese di funzionamento del Formez per l'anno 1995 possono essere utilizzate dal Formez stesso anche per le spese di funzionamento relative all'anno 1996.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19			(In miliardi di lire)
	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
AMMINISTRAZIONE INTERESSATA	Erogazioni 1996	Saldo 1996	Primo anticipaz. 1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	35,376	13,878	73,658
Formez	29,018	12,436	40,658
Svimez	3,000		
Progetti Telsor e Torrasud			
Polimodello informativo	3,360	1,440	
Protezione civile (disinquinamento Sarno)			33,000
Varie			
INDUSTRIA	2.698,228	1.147,098	640,049
Incentivi industriali	2.614,823	1.120,639	600,000
Trasferimenti a regioni	61,737	26,459	18,000
Contributi a IPI (ex IASM)	20,618		22,049
Varie	1,050		
RICERCA	355,514	130,774	153,210
Opere di competenza	210,000	90,000	136,000
Istituzioni scientifiche	16,100	6,900	
Cira	49,745	21,319	
	50,000		17,000
Università meridionali	29,079	12,482	
Commissario ad acta, commissione e Cts	0,030		0,210
Varie	0,560	0,093	
AGRICOLTURA	167,830	71,813	120,300
Opere di competenza	86,911	38,105	53,000
Promozione agricoltura	78,651	33,708	67,200
Commissario ad acta e consulenti			0,100
Varie	0,268		
LAVORI PUBBLICI	491,047	210,178	275,300
Opere di competenza	490,000	210,000	275,000
Commissario ad acta e consulenti	1,047	0,178	0,300
Varie			
BILANCIO	2.923,990	607,335	1.485,000
Contratti di programma e accordo			
Val Basento	1.307,330	560,284	665,000
Piani regionali di sviluppo e			
sz. org. 6.3	1.353,223		730,000
Competenze residue	248,137	45,551	90,000
Osservatorio politiche regionali	0,210		
Varie	15,090	1,500	
LAVORO	100,000	0,000	317,000
Occupazione giovanile			17,000
Istruzione professionale			
SCAU	100,000		300,000
Varie			
TESORO	485,348	43,159	469,322
Società acque	46,887	20,094	33,000
Mutui ex art 10 legge 64	153,579		149,088
C. D. P.: Trasferimenti P.A.A..	150,000		210,000
: ammortamento anticipaz.	19,419		42,004
progetti FIO legge 64	43,237	18,530	25,000
INSUD: fondo rotaziona	7,722	3,310	5,000
promozione turismo	2,857	1,225	0,230
P.G.S.	50,000		
C.e.d. e attività istituzionale	11,219		5,000
Varie C.e.d.	0,428		
	7.257,333	2.224,233	3.533,839
Risorse residue F.do ex art. 19 al 30.11.1996	2.224,233		

97A0739

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Riparto di risorse in favore delle aree depresse.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

Viste le proprie delibere in data 12 luglio e 8 agosto 1996 con le quali è stata programmaticamente ripartita la somma derivante dai mutui di cui all'art. 1 comma 1 del citato decreto-legge n. 344/1996 per far fronte alle seguenti esigenze:

1) copertura delle quote di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali e per gli interventi nel settore idrico previsti nel QCS 94-99 (25% del totale);

2) misure specifiche per la riqualificazione e lo sviluppo dell'occupazione, il miglioramento delle iniziative di formazione e la promozione di nuove imprenditorialità (10% del totale);

3) agevolazione alle attività di ricerca e sviluppo e alle attività produttive (30%), interventi relativi al trasporto rapido di massa e ai patti territoriali (5%);

4) interventi di sviluppo economico e occupazionale presentati da amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome (30% del totale);

Considerato che per quanto riguarda il punto 4 della predetta delibera 12 luglio 1996, questo Comitato si era riservato di ripartire le relative risorse, allo stato stimate in circa 3000 miliardi, anche sulla base dell'effettiva capacità di proposta delle amministrazioni interessate, demandando alle stesse l'individuazione degli obiettivi, la definizione dei programmi e dei progetti da selezionare nel rispetto di specifiche condizioni;

Considerato che le suddette amministrazioni hanno avanzato richieste di finanziamento per oltre 76.000 miliardi e che, anche al netto di quelle inammissibili e di quelle riconducibili a tipologie comprese negli altri punti della citata delibera del 12 luglio 1996, le stesse ammontano a circa 48.000 miliardi;

Considerato in particolare che diverse amministrazioni hanno formulato un complesso di proposte che, singolarmente considerato, già travalica la suddetta disponibilità di 3.000 miliardi, in ciò dimostrando l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non trovano adeguata copertura finanziaria nei programmi già adottati e in corso di attuazione, ma evidenziando altresì la difficoltà di operare una gerarchia dei bisogni tale da trovare adeguata rispondenza in una selettiva scelta degli interventi;

Verificata altresì una notevole disomogeneità nei criteri selettivi adottati dalle diverse amministrazioni, tale da consentire solo una parziale visione delle effettive priorità settoriali e territoriali;

Considerato che le proposte per le quali sono da ritenere sussistenti informazioni sufficienti a dar conto dei contenuti programmatici e progettuali presuppongono finanziamenti per circa 9.800 miliardi di lire, superiori in ogni caso all'ammontare delle risorse ripartibili;

Considerato che al riparto ed alla conseguente utilizzazione delle risorse in argomento occorre procedere con la massima tempestività, in conformità all'urgenza del provvedimento legislativo ed alla sottesa esigenza di attivare gli investimenti per la ripresa dello sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dell'intervento strutturale dell'Unione europea;

Considerato che il riparto di cui al punto 4 della delibera del 12 luglio 1996 deve essere effettuato per il 50% a favore di interventi di settore (amministrazioni centrali) e per l'altro 50% a favore di interventi di area (regioni e province autonome);

Valutata l'opportunità di dover procedere al riparto delle risorse per importi complessivi, nel cui ambito le amministrazioni disporranno le scelte attuative di competenza nel rispetto delle priorità fissate all'ultimo comma del punto 4 della deliberazione 12 luglio 1996, avvalendosi dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che per quanto riguarda le amministrazioni centrali sono state raggiunte intese tra le stesse per un riparto che tenga conto sia delle esigenze più immediate legate in particolare ad interventi sostitutivi di altri già cofinanziati dall'Unione europea ma di non pronta eseguibilità, sia dei diversi canali di finanziamento che in particolare alcuni Ministeri possono attivare;

Ritenuto, altresì, che la quota da assegnare agli interventi a scala territoriale debba essere ripartita, per il 75%, oltre che sulla base del peso della popolazione delle aree interessate, sulla base dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione, posto che il rilancio dell'occupazione in zone fortemente interessate dal suddetto fenomeno rappresenta una delle finalità prioritarie della manovra di cui trattasi e costituisce conseguentemente uno degli specifici obiettivi considerati nella delibera del 12 luglio 1996, e per il restante 25% in proporzione al volume degli investimenti motivamente proposti dalle regioni e province autonome;

Ritenuto, peraltro, che occorra dare tempi certi all'assunzione degli impegni amministrativi e contabili ed all'avvio degli interventi, al fine di ottenere le ricordate ricadute economico-sociali poste a base della citata manovra ed al fine altresì di consentire comunque la riallocazione delle risorse non attivate nei termini previsti;

Ritenuto, nell'occasione, di procedere al riparto, in via programmatica, delle risorse promiscuamente riservate al finanziamento di interventi previsti nei patti territoriali e di interventi concernenti sistemi di trasporto rapido di massa nella medesima logica di porre le premesse per una rapida attivazione delle relative iniziative e favorire così il raggiungimento dei menzionati obiettivi di sviluppo;

Rilevato che le richieste a suo tempo formulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero dei trasporti e della navigazione travalicano ampiamente le disponibilità di cui sopra si che è possibile considerare solo parzialmente le esigenze rappresentate;

Considerato che, a valere sull'accantonamento di cui al punto 2 della delibera 12 luguo 1996 come ridotto dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge n. 510/1996 convertito in legge n. 608/1996, occorre assegnare una quota per le esigenze del Ministero della pubblica istruzione, secondo le intese intercorse tra lo stesso Ministero e quello del lavoro e previdenza sociale;

Considerato che per quanto riguarda le proposte presentate a valere sul punto 4 della delibera del 12 luglio 1996, ma afferenti tipologie comprese in altri punti della delibera stessa, occorre prevedere uno specifico accantonamento in attesa della rimodulazione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali interessate, degli specifici fabbisogni in coerenza con le risorse disponibili;

Ritenuto che il complesso della documentazione pervenuta a seguito della presentazione delle proposte ai sensi del punto 4 della delibera 12 luglio 1996 possa costituire un significativo patrimonio assoggettabile ad ulteriori approfondimenti per determinare un aggiornato quadro degli investimenti programmati delle diverse amministrazioni centrali e regionali;

Ritenuto opportuno provvedere rapidamente anche al riparto delle risorse recate dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, promuovendo l'istituzione di un'apposita sede di concertazione tra amministrazioni interessate, al fine di pervenire ad una complessiva programmazione degli investimenti sulla base di specifici obiettivi di riequilibrio territoriale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Riparto delle risorse previste al punto 4, della delibera 12 luglio 1996;

1.1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996, richiamato in premessa, e successive reiterazioni, la quota del 30%, prevista al punto 4 della delibera del 12 luglio 1996 e stimabile in circa 3.000 miliardi di lire, è ripartita tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

1.2. Nell'ambito delle risorse assegnate, delle priorità rappresentate e della rispondenza ai criteri individuati da questo Comitato con la delibera del 12 luglio 1996, le amministrazioni competenti selezioneranno i singoli interventi da finanziare, massimizzando le risorse assegnate attraverso un'azione di concertazione tra amministrazioni centrali e regionali, da concludersi entro sessanta giorni dalla data della presente delibera, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

1.3. Le amministrazioni competenti provvedono ad assumere gli impegni amministrativi e contabili necessari non oltre novanta giorni dall'effettivo trasferimento dei finanziamenti assegnati e provvedono, non oltre centottanta giorni da detto trasferimento, all'avvio degli interventi; l'inottemperanza ai predetti termini costituisce presupposto per la revoca delle assegnazioni che potranno essere riprogrammate secondo quanto previsto al successivo punto 1.4;

1.4. Le medesime amministrazioni, entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, danno periodica comunicazione al CIPE sullo stato di avanzamento dei procedimenti di attuazione degli interventi; questo Comitato, sulla base di tali comunicazioni o in mancanza di esse, può revocare le assegnazioni disposte, destinando le relative risorse ad un fondo da ripartire con le stesse modalità di cui alla presente delibera;

1.5. Sulla base della documentazione pervenuta ai sensi della deliberazione del 12 luglio 1996, il citato nucleo di valutazione degli investimenti pubblici elabora proposte di metodo e di merito volte a fornire indicazioni operative in ordine al miglioramento dei procedimenti di progettazione e di attuazione degli investimenti pubblici.

2. Riparto della quota indivisa di cui al punto 1 della delibera dell'8 agosto 1996.

La quota del 5% riservata al punto 1, della delibera dell'8 agosto 1996 indistintamente alle due tipologie appresso specificate e stimabile in circa 500 miliardi di lire è così ripartita, in via programmatica:

il 3% è destinato al finanziamento degli interventi previsti nei patti territoriali;

il residuo 2% è destinato al finanziamento di interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa.

3. Assegnazione di una quota per il finanziamento di programmi presentati dal Ministero della pubblica istruzione.

A valere sull'accantonamento del 10% previsto al punto 2 della delibera del 12 luglio 1996 una quota pari al 3% è riservata ai programmi formulati dal Ministero della pubblica istruzione sui quali si è formata l'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale.

4. Modifiche all'accantonamento di cui al punto 1 della delibera del 12 luglio 1996.

L'accantonamento del 25% di cui al punto 1 della delibera del 12 luglio 1996 è ridotto del 5%, per assicurare la copertura di alcune esigenze emerse in sede di proposte ex punto 4 della predetta delibera, ma afferenti tipologie ricomprese al punto 3.

Con successiva deliberazione il CIPE provvederà al riparto dell'importo accantonato tra le amministrazioni centrali e regionali interessate sulla base di una rimodulazione delle esigenze finanziarie che le amministrazioni stesse opereranno in considerazione delle somme effettivamente disponibili.

Invita

i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici a formulare entro gennaio 1997 proposte di riparto delle risorse recate dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, anche attraverso l'istituzione di un apposito tavolo di concertazione che veda coinvolte le amministrazioni centrali e regionali, interessate ai grandi progetti infrastrutturali, per una programmazione territorialmente equilibrata dei complessivi finanziamenti destinati alle aree depresse, che abbia come obiettivo prioritario l'accelerazione dei processi di spesa dei fondi comunitari.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21

ALLEGATO

RIPARTO REGIONALE

Regioni	% su invest. proposto	MLD	% su popol. e disoccup.	MLD	Totale
Piemonte	3.6	13,5	4,9	54,8	68,3
Valle d'Aosta	0.9	3,2	0.1	1,1	4,4
Lombardia	1,0	3,7	0,6	6,2	9,9
Provincia autonoma di Trento	0,5	2,0	0,2	2,3	4,2
Veneto	3,5	13,1	2.0	21,9	35,0
Friuli-Venezia Giulia	3,2	12.0	1,0	11,0	23,0
Liguria	2,6	9,7	3,0	33,8	43,4
Emilia-Romagna	1,8	6,9	0,5	5,2	12,1
Toscana	2,5	9,2	3,5	39,6	48,8
Umbria	2,4	9,0	1,4	16,1	25,1
Marche	0,8	3,1	0,7	8.0	11,1
Lazio	2,9	10,8	3,3	37.6	48,3
Centro-Nord	25,7	96,3	21,1	237,5	333,8
Abruzzo	0.3	1,3	2,1	23,9	25,1
Molise	3,9	14.6	1,0	11,0	25.6
Campania	16,0	59,9	26,1	293,4	353,3
Puglia	2,5	9,3	12,2	136,9	146,2
Basilicata	11.6	43,7	1,9	21,7	65,4
Calabria	2,0	7.3	9,0	101,7	109,0
Sicilia	8.6	32,1	20,3	228,8	260.9
Sardegna	29,5	110,6	6,2	70,1	180,7
Mezzogiorno	74,3	278,7	78,9	887,5	1.166,2
ITALIA	100,0	375.0	100,0	1.125,0	1.500,0

RIPARTO TRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Amministrazioni centrali	%	Miliardi
Presidenza del Consiglio (1)	114,2	50,0
Ambiente	406,5	350,0
Beni culturali	289,4	200,0
Lavori pubblici	1111,7	350,
Poste e telecomunicazioni	812,0	200,0
Trasporti	1.656,1	350,0
	4.389,9	1.500,0

(1) Dipartimento del turismo e delle aree urbane

97A0740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 gennaio 1997.

Autorizzazione al consorzio di bonifica della Nurra all'attuazione di interventi di derivazione e captazione di risorse idriche.

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta;

Vista la nota inoltrata dal consorzio di bonifica della Nurra protocollo n. 211 del 14 gennaio 1997, con la quale viene formulata, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare, al fine di ridurre i tempi necessari per l'attuazione dell'intervento stesso, disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, o riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

Ciò in considerazione del fatto che il progetto ha già ricevuto parere favorevole del C.T.A.R. quale progetto «definitivo» e che pertanto può procedersi all'espletamento della gara d'appalto in tempi più brevi rispetto a quelli che sarebbero necessari per lo sviluppo del progetto esecutivo;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo stralcio operativo» reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

Ordina con decorrenza immediata:

Il consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, alla attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione, parte II.

Cagliari, 21 gennaio 1997

Il sub-commissario governativo: FADDA

97A0744

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1994, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4.

Capo I

MODALITÀ DI ACCESSO - REQUISITI GENERALI - BANDO DI CONCORSO - SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Art. 1.

Modalità di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. *È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.*

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 2.

Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 (*). Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 (*) anni di età. Il limite di età di 40 (*) anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) *di un anno per ogni figlio vivente;*

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;

d) *di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;*

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

(*) L'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha elevato di un anno il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche.

3. *Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera* d) *del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

7-bis. *I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.*

Art. 3.

Bando di concorso

1. *I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.*

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con *provvedimento* motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.

5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

1-bis *Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella* Gazzetta Ufficiale *di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) *riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;*

3) *riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.*

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) *i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;*

14) *i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;*

15) *i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

1. *Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostitu dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami.*

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 7.

Concorso per esame

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

2-bis. *Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti, di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.*

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

Concorso per titoli ed esami

1. *Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.*

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

1. *Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici, o con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.*

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali *o dalle associazioni professionali.* Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) *per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;*

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. *Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.*

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. *Alle commissioni, di cui al comma 2, lettere* a) *e* b), *del presente articolo, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.*

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

Art. 10.

Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice

1. I componenti delle commissioni, il cui **rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico,** salvo conferma dell'amministrazione.

Art. 11.

Adempimenti della commissione

1. Prima dell'inizio delle prove **concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo** rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 12.

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

1. *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.*

2. *Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.*

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Art. 13.

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. *Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.*

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 14.

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore; una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

Art. 15.

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.

6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

6-bis. *Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.*

7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovvessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.

Art. 16.

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Art. 17.

Assunzioni in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.

4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 18.

Compensi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.

2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.

Art. 18-*bis*.

Norme di indirizzo per gli enti locali

1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), *e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.*

Capo II

CONCORSI UNICI

Art. 19.

Concorsi unici

1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.

Art. 20.

Concorsi circoscrizionali e sedi di esami

1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.

2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.

Art. 21.

Adempimenti per il concorso unico

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate. per un biennio.

2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso.

3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.

5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il contingente, si procede alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti messi a concorso.

6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale è espletato il concorso.

Art. 22.

Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni

1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.

2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.

3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.

Capo III

ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56.

Art. 23.

Campo di applicazione

1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.

3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.

4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.

Art. 24.

Iscrizione nelle liste

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.

2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;

b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;

c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.

3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.

6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 25.

Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci

giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. *Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.*

3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'art. 19 legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 26.

Assunzioni nelle sedi centrali

1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.

5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.

Art. 27.

Selezione

1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

Art. 28.

Assunzioni in servizio

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.

Capo IV

ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CAMPO DI APPLICAZIONE - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ASSUNZIONE.

Art. 29.

Campo di applicazione

1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 30.

Modalità di iscrizione e requisiti

1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.

3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.

5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidità.

Art. 31.

Graduatorie

1. Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30 hanno validità annuale e sono formate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria sono riportati nell'allegata tabella.

3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici anche a carattere nazionale e regionale devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami.

Art. 32.

Modalità di assunzione

1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.

2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 93/1983 reca: «Legge quadro sul pubblico impiego».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»:

«Art. 2 (*Pubblico impiego*). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a

consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale di pendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 41, in attuazione del quale è stato emanato il presente regolamento:

«Art. 41 *(Requisiti di accesso e modalità concorsuali)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1».

— Il D.P.R. n. 3/1957 reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato».

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il D.P.R. n. 1077/1970 reca: «Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato».

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende di Stato».

— La legge n. 56/1987 reca: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e le aziende di Stato». Il titolo I di tale legge concerne il personale appartenente alle categorie protette avente titolo alle assunzioni obbligatorie (invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, privi della vista, sordomuti, orfani e vedove).

— La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

— La legge n. 544/1988 reca: «Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni».

Note all'art. 2:

— Il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 approva il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

— Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.

— La legge n. 958/1986 reca: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

— Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi».

— Si riporta il testo dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

«Art. 127 *(Decadenza)*. — Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) - c) (omissis);

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile».

— Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— La legge n. 125/1991 reca: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

— Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, così come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 61 *(Pari opportunità)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera *d)* dell'art. 8;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autentificazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'art. 5:

— Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento.

I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574: «2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 6:

— La legge n. 101/1989 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Note all'art. 9:

— Si riportano i testi degli articoli 6 e 29 del citato D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 29 *(Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al

'residente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la unzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e legli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti agli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli nti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a ualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati orniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione ulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata l Parlamento.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a empo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale ocente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può tipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazioie, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità lidattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su roposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il ersonale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il uale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici lella Scuola.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede ll'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti i un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un mico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del onsiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo onsuntivo della Corte dei conti.

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del onsiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, . 400:

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministraione, loro composizione e competenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della ubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, el rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola uperiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

d) il contigente di personale funzionale alle attività permanenti i organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale ocente correlato alla realizzazione dei programmi;

f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica mministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, ggiornamento e perfezionamento già esistenti.

6. È abrogato l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del residente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al omma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative lla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazioe, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al iomento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, ontinuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla ostituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle isposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente carica».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzaone del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e -*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con iodificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 30, comma 1, ella legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli nti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono ttività in una o più regioni, le provincie, i comuni e le unità sanitarie locali ffettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivoinzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

— Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un'ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».

«Art. 52 *(Ricusazione del giudice)*. — Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque, vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Nota all'art. 15:

— Per il riferimento alla legge n. 482/1968 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Per gli appartenenti a categorie previste dalla legge n. 482/1968 si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 482/1968 già citata:

«Art. 19 *(Elenchi)*. — Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'art. 16».

Note al capo III:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi in nota all'art. 9.

Nota all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi in nota all'art. 9.

Note all'art. 24:

— Per il riferimento alla legge n. 15/1968 vedi in nota all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 30 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), così come sostituito dal comma 1, dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958:

«Art. 30. — Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.

Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 958/1986, già citata: «2. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191 [vedi nota precedente, *n.d.r.*], come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'articolo 17 della presente legge».

Nota all'art. 25:

— Per il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 191/1975, vedi in nota all'art. 24.

Nota all'art. 27:

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 18 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 14 *(Attestato di qualifica).* — Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *a)*, sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi».

«Art. 18 *(Competenze dello Stato).* — Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera *h)*;

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

Nota al capo IV:

— Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 482/1968:

«Art. 1 *(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).* — La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 19 *(Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio).* — 1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche».

Nota all'art. 30:

— Per la legge n. 15/1968 vedi in nota all'art. 4.

Nota all'art. 32:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi in nota all'art. 9.

97A0689

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 gennaio 1997, n. 1/97.

Composizione delle giunte comunali e provinciali.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Il decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1997 — disciplina, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli organi degli enti locali, la composizione delle giunte comunali e provinciali.

La regolamentazione, introdotta col provvedimento in questione, risponde all'esigenza di dare continuità all'azione degli organi di gestione degli enti locali, dopo la decadenza del decreto-legge n. 516/1996 e in vista dell'emanazione di un quadro normativo organico, attualmente in corso di esame da parte delle Camere.

L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge di cui, per comodità, si trascrive il testo («173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari»), individua, con semplicità e chiarezza, il metodo per determinare il numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali, prevedendo, per gli enti maggiori, un rapporto proporzionale fra gli assessori ed i consiglieri di ciascun ente e conservando, per quelli minori, la precedente normativa.

Per le giunte dei comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti ed equiparati, il numero degli assessori è riferito a quello dei consiglieri — senza contare il sindaco — secondo il quadro previsto dall'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) 60 consiglieri: comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti: numero massimo assessori = 60:4 = 15+1 = 16;

b) 50 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: numero massimo assessori: = 50:4 = 12,5 arrot. 13+1 = 14;

c) 46 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti: numero massimo assessori = 46:4 = 11,5 arrot. 12 = 12;

d) 40 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia: numero massimo assessori = 40:4 = 10.

A tale ultimo riguardo, appare evidente che la norma, nell'introdurre la disciplina prevista per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si riferisca, coerentemente con tale indicazione, all'intera categoria delle amministrazioni comunali per le quali la composizione dei consigli — unico dato di riferimento per stabilire il numero degli assessori — è prevista dall'art. 1, primo comma, lettera *d)* della legge 23 marzo 1993, n. 81. In essa risultano, pertanto, ricompresi i comuni capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Una diversa interpretazione non troverebbe alcuna giustificazione conducendo all'illogica conseguenza di un numero disuguale di assessori per classi di comuni cui la legge viceversa attribuisce lo stesso numero di consiglieri (40).

In tal senso la stessa relazione illustrativa — che accompagna il decreto legge 11 gennaio 1997, n. 3 — chiarisce che la sfera di applicazione della norma riguarda «... la composizione delle giunte nei comuni superiori a 100.000 abitanti, ai quali, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*della legge 15 marzo 1993, n. 81, sono assimilati i comuni capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore».

Per i comuni delle fasce inferiori il decreto legge non ha previsto innovazioni rispetto alla disciplina previgente talchè per la determinazione del numero degli assessori — per le classi di comuni interessate — occorre fare riferimento all'art. 33 della legge n. 142/1990.

In tema di giunte provinciali l'articolo non pone particolari problemi interpretativi e pertanto non sembrano necessari ulteriori chiarimenti.

Quanto alle modalità applicative della disposizione, dall'esame della norma si evince che l'individuazione del numero degli assessori è consentita a ciascun ente «in un numero non superiore nel massimo ad un quarto»; il decreto legge — quindi — fissa sostanzialmente un tetto al quale ciascun ente, alla luce delle proprie esigenze organizzative, dovrà fare riferimento.

Ad avviso di questo Ministero, l'individuazione concreta della composizione numerica delle singole giunte compete allo statuto, quale atto di massima espressione dell'autonomia comunale e provinciale, così come essa è intesa anche alla stregua di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 142/1990 che rimette allo Statuto l'individuazione delle norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente.

Si ritiene quindi che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 3/1997 demandi agli stessi enti locali il compito di adeguare lo statuto ai nuovi limiti riferiti alla nomina degli assessori; e che sino all'entrata in vigore della nuova norma statutaria le giunte, anche al fine di conferire continuità all'esercizio della loro azione, potranno continuare ad operare nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

La continuità dell'azione degli organi di cui sopra è invero garantita dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che fa appunto salvezza degli effetti sorti in virtù dei decreti legge decaduti.

La convalida e la conservazione degli effetti, prodotti dai decreti legge decaduti — ad avviso di questo Ministero — in quanto estesa a tutti gli atti giuridici, sorti durante la relativa vigenza, ivi compresi quelli di nomina degli assessori, consente alle giunte di poter proseguire, con regolarità e con l'attuale composizione, la propria attività, sino al momento in cui gli statuti stabiliranno il nuovo numero massimo degli assessori per ciascun ente.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione della figura del presidente del consiglio provinciale nonché sull'art. 13 del decrto-legge n. 669/1996 che ha esteso a tutti i presidenti dei consigli provinciali e comunali le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità fissate, per le rispettive classi demografiche, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima e sollecita diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

97A0745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1996, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 1996 al n. 1462/I, la S.I.A.E. è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 390.000.000, due unità immobiliari facenti parte dello stabile «Palazzo Lares» sito in Vicenza, via Astichello n. 10, da destinare agli uffici della propria filiale di Vicenza, come da atto stipulato in data 16 febbraio 1993, repertorio 131887, raccolta 7303 del dott. Giovanni Barone, notaio in Vicenza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1996, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 1996 al n. 1463/I, la S.I.A.E. è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 360.000.000, una unità immobiliari facente parte dello stabile sito in Savona, via Untoria, 7/2, da destinare agli uffici della propria filiale di Savona, come da atto stipulato in data 28 novembre 1991, repertorio 47932/17044, dal dott. Renzo Motta, notaio in Savona.

97A0767

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 gennaio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Edgar Kraft, console onorario di Svizzera a Firenze;

Paolo Petiziol, console onorario della Repubblica Ceca a Udine.

97A0748

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Cancellazione dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli Geo.P.Ort., in Caltanissetta, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 9697087 del 18 dicembre 1996 è stata cancellata l'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli Geo.P.Ort. con sede in Caltanissetta, via Sallemi, 22, in quanto sono stati riscontrati, a carico della stessa, gravi problemi di funzionamento.

La predetta associazione è cancellata dal n. 162 dell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

97A0759

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1624,40
ECU	1907,86
Marco tedesco	986,46
Franco francese	292,10
Lira sterlina	2619,35
Fiorino olandese	878,15
Franco belga	47,815
Peseta spagnola	11,622
Corona danese	258,60
Lira irlandese	2591,24
Dracma greca	6,262
Escudo portoghese	9,833
Dollaro canadese	1208,36
Yen giapponese	13,298
Franco svizzero	1137,14
Scellino austriaco	140,17
Corona norvegese	250,27
Corona svedese	222,32
Marco finlandese	330,80
Dollaro australiano	1247,54

97A0893

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi con sede in in Bologna è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Adriana Di Lullo con atto dott. Arrigo Luca notaio in Bologna n. di rep. 51980 e consistente nella proprietà di 2/3 (due terzi) di una casa di antica costruzione sita in Faeto (Foggia), viale Regina Elena di Montenegro numeri 28-30 del periziato valore complessivo di L. 99.000.000 (nota U.T.E. di Foggia 10 febbraio 1995).

97A0771

Autorizzazione alla Fondazione Floriani, in Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 la Fondazione Floriani con sede in Milano è autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Vincenzo Castelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pasquale Iannello notaio in Milano n. di rep. 103657 e consistente nella somma di lire 20 milioni.

97A0770

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 28 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare - con beneficio di inventario - l'eredità disposta dalla sig.ra Giulia De Lieto con testamento pubblico a rogito dott. Massimo Cimmino notaio in Napoli n. di rep. 3871 e consistente nel dieci per cento del patrimonio relitto della *de cuius* per un valore di L. 38.515.210.

97A0772

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi assegnato alla ditta Metalstampi S.n.c., in Volla

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Metalstampi S.n.c., con sede in Volla, via Rossi 26, assegnataria del marchio «796 NA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'Ufficio provinciale metrico di Napoli.

97A0749

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Gan Incendie Accidents alla Gan Italia S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che con provvedimento del 6 gennaio 1997, pubblicato nel Journal Officiel della Repubblica francese dell'8 gennaio 1997, le Ministre de l'economie et des finances ha approvato il trasferimento alla società di assicurazione Gan Italia S.p.a., con sede sociale in Roma, via Guidubaldo del Monte, 45, c.a.p. 00197, del portafoglio dei contratti, con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione Gan Incendie Accidents, con sede sociale in 75009, Paris, 2, Rue Pillet - Will, per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia avente sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 45 - c.a.p. 00197.

Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica italiana possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

97A0774

Trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie alla Gan Italia vita S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che con provvedimento del 6 gennaio 1997, pubblicato nel Journal Officiel della Repubblica francese dell'8 gennaio 1997, le Ministre de l'économie et des finances ha approvato il trasferimento alla società di assicurazione Gan Italia vita S.p.a., con sede sociale in Roma, via Guidubaldo del Monte, 45, c.a.p. 00197, del portafoglio dei contratti, con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione Gan Vie, con sede sociale in 75009, Paris, 2, Rue Pillet - Will, per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia avente sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 45 - c.a.p. 00197.

Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica italiana possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

97A0775

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 1996

DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

Imprese nazionali.

1. Allianz Subalpina S.p.a. Società di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Alfieri, 22 - 10121 Torino
2. Allsecures Assicurazioni S.p.a.
Lungotevere A. Da Brescia, 12 - 00196 Roma
3. Assicuratrice Edile S.p.a.
Via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano
4. Assicurazioni Generali S.p.a.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
5. Assicurazioni Internazionali S.p.a.
Via Boncompagni, 60 - 20139 Milano
6. Assimoco S.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo
Via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate
7. Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.
Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
8. Augusta Assicurazioni S.p.a.
Via O. Morgari, 19 - 10125 Torino
9. Aurora Assicurazioni S.p.a.
Via Raimondo Montecuccoli, 20 - 20147 Milano
10. Axa Assicurazioni S.p.a.
Via Consolata, 3 - 10122 Torino
11. BNC Assicurazioni S.p.a.
Via S. Marino della Battaglia, 4 - 00185 Roma
12. B.P.B. Assicurazioni S.p.a.
Viale Monza, 265 - 20126 Milano
13. Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
Viale Erininio Spalla, 41 - 00142 Roma
14. Bernese Assicurazioni Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via A. Valenziani, 6/10 - 00187 Roma
15. Centurion Assicurazioni S.p.a.
Via Cornelio Celso, 6 - 00161 Roma
16. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a.
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
17. Compagnia Europea d'assicurazione S.p.a. (1)
Via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano
18. Compagnia Italiana di Assicurazioni L'Abeille S.p.a.
Via Leopardi, 15 - 20123 Milano
19. Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via della Chiusa, 15 - 20123 Milano
20. CreditRas Assicurazioni S.p.a.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano
21. Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino
22. F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
23. Gan Italia S.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
24. Geas Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze
25. Giuliana Assicurazioni S.p.a.
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
26. Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via Ilva, 4/2 - 16128 Genova
27. Intercontinentale Assicurazioni S.p.a.
Via di Priscilla, 101 - 00199 Roma
28. Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni s.m.a.
Via Mantova, 67 - 38100 Trento
29. L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a.
Viale Castro Pretorio, 82 - 00185 Roma
30. L'Italica S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni
Piazza Erculea, 13 - 20122 Milano
31. La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.
Piazza della Libertà, 6 - 50129 Firenze
32. La Minerva S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
33. La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma

---

(1) Limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

34. La Piemontese Assicurazioni S.p.a.
Corso Palestro, 3 - 10122 Torino

35. La Piemontese s.m.a.
Corso Palestro, 3 - 10122 Torino

36. La Sicurtà 1879 S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

37. La Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via Giovanni Bensi, 12.5 - 20152 Milano

38. Lavoro & Sicurtà S.p.a.
Piazza Erculea, 13 - 20122 Milano

39. Levante Assicurazioni S.p.a.
Viale Brigate Partigiane, 92/R - 16129 Genova

40. Liguria Società di Assicurazioni S.p.a.
Via Pier Maria Pennacchi, 1 - 31100 Treviso

41. Lloyd Adriatico S.p.a.
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

42. Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.
Via Fieschi, 9 - 16121 Genova

43. Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano

44. Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Spalato, 11/2 - 20124 Milano

45. Mediolanum Assicurazioni S.p.a.
Via Paleocapa, 3 - 20121 Milano

46. Meie Assicuratrice s.m.a. fra esercenti imprese elettriche ed affini
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

47. Milano Assicurazioni S.p.a.
Via del Lauro, 7 - 20121 Milano

48. Multiass Assicurazioni S.p.a.
Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano

49. Navale Assicurazioni S.p.a
Via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara

50. Norditalia Assicurazioni S.p.a.
Viale Certosa, 222 - 20156 Milano

51. Norwich Union Assicurazioni S.p.a.
Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano

52. Nuova Maa Assicurazioni S.p.a.
Via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino

53. Nuova Tirrena S.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni
Via Massimi, 158 - 00136 Roma

54. Padana Assicurazioni S.p.a.
Via Agadir, 34 - 20097 S. Donato Milanese

55. Polaris Assicurazioni S.p.a.
Via Broletto, 44 - 20121 Milano

56. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano

57. S.p.a. La Previdente Compagnia Italiana di Assicurazioni
Via Copernico, 38 - 20125 Milano

58. Sai - Società Assicuratrice Industriale S.p.a.
Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

59. Sara Assicurazioni S.p.a.
Via Po, 20 - 00198 Roma

60. Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a.
Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste

61. Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.a.
Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova

62. Sis - Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano

63. Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l.
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona

64. Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.a.
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma

65. Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.a.
Via G. Ferrario, 119 - 80142 Napoli

66. Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via Crescenzio, 12 - 00193 Roma

67. Società Reale Mutua di Assicurazioni
Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino

68. Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
Via del Lauro, 7 - 20121 Milano

69. Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.
Via S. Giovanni della Croce, 3 - 00166 Roma

70. Toro Assicurazioni S.p.a.
Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino

71. Toro Assistenza S.p.a.
Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino

72. Uap Italiana S.p.a.
Piazza della Vittoria, 9 - 16121 Genova

73. Uniass Assicurazioni S.p.a.
Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma

74. Universo Assicurazioni S.p.a.
Via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna

75. Vittoria Assicurazioni S.p.a.
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

76. Winterthur Assicurazioni S.p.a.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano

77. Zurich International Italia S.p.a.
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

Rappresentanze di imprese extra Unione europea:

1. Limmat Compagnia di Assicurazioni
Corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano

2. Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a.
Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea e per le imprese con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/95.

97A0773

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994-1° agosto 1999» a tasso variabile relativa al periodo 1° febbraio 1997-1° agosto 1997.

Si rende noto che, per il periodo 1° febbraio 1997-1° agosto 1997, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994-1° agosto 1999» (cod. 52805) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 3,75%.

97A0849

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Udine per il seguente settore scientifico-disciplinare:

N09X «istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A0758

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di sociologia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare: Q05A, disciplina «teoria e metodi della pianificazione sociale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio.

97A0757

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di sociologia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare: M04X, disciplina «storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio.

97A0756

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto n. 21874 del 16 dicembre 1996, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, seconda colonna, dopo il punto 10), deve intendersi inserito il seguente punto 11): «*11) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma), (lavoratori interessati: n. 29), periodo dal 1° agosto 1996 al 28 febbraio 1997;*».

97A0718

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.